

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1) – OGGETTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE – DEFINIZIONI:

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- a. adempimenti tecnici inerenti alla deliberazione n° 643 del 27dicemnbre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG);
- b. attività di supporto per gli aspetti tecnici e procedurali inerenti e conseguenti il punto a.

Nel seguito si faranno riferimento alla seguenti definizioni:

CATO-OT: Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale – Orientale Triestino;

AEEG: Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

Del. 643/2013: deliberazione n° 643 del 27 dicembre 2013 dell' AEEG;

Prestatore del servizio: il soggetto aggiudicatario della prestazione di servizio di cui al presente Avviso;

Termine di scadenza delle prestazioni: approvazione da parte dell'AEEG della documentazione inviata ai sensi dell'art. 5 della Del. 643/2013;

Coordinatore dell'attività: la persona fisica individuata in sede di offerta dal prestatore del servizio. Il coordinatore, che svolgerà il ruolo di referente diretto per l'amministrazione, deve essere adeguatamente referenziato e possedere dunque i seguenti requisiti:

- avere redatto almeno un piano d'ambito;
- aver effettuato almeno una simulazione tariffaria.

Art. 2) – DURATA

Le attività di cui al presente contratto dovranno essere espletate con i seguenti tempi:

- a. le attività di cui al punto a. dell'art. 1 dovranno essere concluse entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento del servizio;
- b. le attività di cui al punto b. dell'art. 1 dovranno essere espletate fino al termine di scadenza delle prestazioni.

Art. 3) – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il prestatore di servizio non può cedere ad altri il contratto di fornitura, a pena di risoluzione e risarcimento dei danni a favore del CATO-OT.

Sono altresì vietati i subappalti.

Il prezzo dell'offerta si intende formulato dal prestatore del servizio in base a calcoli di sua convenienza e sarà pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui il prestatore del servizio non avesse eventualmente tenuto conto. Sono fatte salve ulteriori prestazioni non contemplate dall'art. 1 e dall' art. 4.

Il servizio affidato può comunque subire delle variazioni in più o in meno nei limiti di un quinto (1/5) del prezzo di aggiudicazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 4) – MODALITA' DI ESECUZIONE

Le prestazioni relative all'affidamento del servizio in questione sono di seguito articolate specificatamente:

a. applicazione della Del. 643/2013

1) acquisizione e validazione delle informazioni fornite dai gestori ed eventuale integrazione o modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

2) redazione del programma degli interventi (Pdl), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.lgs. 152/06 che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

3) redazione del piano economico finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;

4) valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria;

5) aggiornamento della convenzione di gestione, con quanto necessario a recepire la disciplina introdotta con la deliberazione AEEG in questione;

6) redazione di una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

b. attività di supporto per gli aspetti tecnici e procedurali inerenti e conseguenti il punto a.

1) presenza a richiesta e senza limiti di tempo del coordinatore dell'attività presso la sede di CATO-OT per incontri;

2) presenza presso i gestori per acquisizione dati e confronti;

3) reperibilità del coordinatore dell'attività, che dovrà presenziare ad incontri, riunioni entro 48 ore dalla convocazione, quest'ultima potrà venire inoltrata anche via email;

4) introduzione di tutte le modifiche richieste da enti di controllo e dalla stessa CATO-OT, anche successivamente all'approvazione da parte della CATO-OT;

5) predisposizione slides e presentazione delle stesse anche in più eventi ed a diversi soggetti;

6) predisposizione documento divulgativo;

7) disporre di una sede operativa in Provincia di Trieste, attrezzata come ufficio, fino alla data del 31 marzo 2014.

Art. 5) – RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il prestatore del servizio assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il prestatore del servizio si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Art. 6) – CAUZIONE

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, il prestatore del servizio dovrà costituire presso la Tesoreria CATO-OT, un deposito cauzionale di ammontare pari al 10% del prezzo di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Tale cauzione potrà essere sostituita con la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa che deve avere una validità temporale pari all'intera durata della fornitura del servizio.

L'importo della cauzione verrà restituito al termine di scadenza delle prestazioni previsto nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo che sia stata risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente alla presente fornitura. Il deposito sarà infruttifero per il prestatore del servizio.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori, l'Amministrazione può. In qualunque momento e con adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto, in tal caso il prestatore del servizio rimane obbligato a reintegrare o a ricostruire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del prestatore del servizio, la CATO-OT può incamerare il deposito cauzionale, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 7) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura del servizio viene stabilito ed accettato in Euro _____ al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali per la parte a carico del committente.

Art. 8) – PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

- 100% del corrispettivo all'approvazione della documentazione di cui all'art. 4) da parte della CATO – OT, il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

Art. 9) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il prestatore del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2006 n° 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva della presente fornitura, tra il prestatore del servizio e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il prestatore del servizio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della sopraccitata Legge n° 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN _____ acceso presso la Banca _____, Filiale/Agenzia di _____ ovvero Sportello Postale _____ che il prestatore del servizio ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alla fornitura in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

- sig. _____, nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale: _____

- sig. _____, nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale: _____

Eventuali modifiche comunicate dal prestatore del servizio in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano la necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10) – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Il prestatore del servizio deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza all'inosservanza di obblighi facenti carico al prestatore di servizio o al personale da essa dipendente.

Art. 11) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo art. 12, la CATO-OT potrà applicare una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali viene trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto o, per i ritardi inerenti la fase successiva al pagamento, recuperato sulla cauzione.

Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto, è facoltà del CATO-OT dichiarare la sua risoluzione.

Art. 12) – RISOLUZIONE

La CATO-OT effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.

A seconda dell'entità dei rilievi la CATO- OT adotterà i provvedimenti consequenziali che possono comportare anche la risoluzione del contratto in qualsiasi momento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimenti di danni maggiori.

In particolare, la CATO-OT si riserva di promuovere la risoluzione del contratto senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei seguenti casi:

- per il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni;
- per tre o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all' art. 11;
- per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione della fornitura del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 13) - SISTEMA REVISIONALE E DIRITTO DI RECESSO

Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7.8.2012, n. 135.

Art. 14) - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo del prestatore del servizio sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 15) - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 16) – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d'Oneri si fa espresso richiamo alle norme del R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, del R.D. 24 maggio 1924, n° 827, del D. Lgs.

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, oltre che alle norme del Codice Civile.

Art. 17) – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali per la parte a carico del committente, stanno e saranno ad esclusivo carico del prestatore del servizio.